

# **Ordinanza concernente l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni organizzative della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori**

del 18 ottobre 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 45 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sui revisori,  
*ordina:*

## **Articolo unico**

<sup>1</sup> Le seguenti disposizioni della sezione 7 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori entrano in vigore il 1° novembre 2006.

<sup>2</sup> Le disposizioni hanno il tenore seguente:

*Art. 28*            **Autorità di sorveglianza**

<sup>1</sup> La sorveglianza secondo la presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza).

<sup>2</sup> L'autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente.

<sup>3</sup> L'autorità di sorveglianza gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.

*Art. 29*            **Organi**

L'autorità di sorveglianza si compone degli organi seguenti:

- a. consiglio d'amministrazione;
- b. direttore;
- c. ufficio di revisione.

*Art. 30 cpv. 1, 2, 3 lett. a–c ed e nonché 4*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione, ne determina la presidenza e la vicepresidenza e stabilisce le indennità.

<sup>2</sup> Il consiglio d'amministrazione è composto di cinque membri al massimo. La durata del mandato è di quattro anni. I membri devono essere esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione.

**RS 935.71**

<sup>1</sup> RS ...; RU ... (FF 2005 6529)

<sup>3</sup> Il consiglio d'amministrazione è l'organo superiore dell'autorità di sorveglianza. Esso ha i compiti seguenti:

- a. disciplina l'organizzazione ed emana prescrizioni concernenti ulteriori questioni il cui disciplinamento incombe all'autorità di sorveglianza;
- b. nomina il direttore, rimanendo salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- c. sorveglia l'adempimento dei compiti da parte del direttore;
- e. approva il preventivo e il conto annuale.

<sup>4</sup> All'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000<sup>2</sup> sul personale federale.

#### *Art. 31* Direttore

<sup>1</sup> Il direttore è l'organo esecutivo superiore e adempie tutti i compiti definiti nella presente legge che non incombono al consiglio d'amministrazione.

<sup>2</sup> Il direttore elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione e gli riferisce periodicamente o, in caso di eventi particolari, senza indugio.

<sup>3</sup> Il direttore può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori.

#### *Art. 32* Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze assicura la revisione dell'autorità di sorveglianza conformemente alla legge del 28 giugno 1967<sup>3</sup> sul Controllo delle finanze.

#### *Art. 33 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza assume il suo personale secondo il diritto privato.

<sup>3</sup> Allo stipendio del direttore, dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo, nonché alle altre condizioni contrattuali convenute con essi, si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000<sup>4</sup> sul personale federale.

#### *Art. 34* Segreto d'ufficio

Gli organi dell'autorità di sorveglianza e il loro personale sottostanno al segreto d'ufficio.

<sup>2</sup> RS 172.220.1

<sup>3</sup> RS 614.0

<sup>4</sup> RS 172.220.1

*Art. 35 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il preventivo e il conto annuale dell'autorità di sorveglianza sono allestiti indipendentemente dal preventivo e dal consuntivo della Confederazione.

<sup>2</sup> Al rendiconto si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 662a–663b del Codice delle obbligazioni<sup>5</sup>.

*Art. 36*            Tesoreria

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza dispone di un conto corrente presso la Confederazione e investe le eccedenze presso la Confederazione, ai tassi di mercato.

<sup>2</sup> Per assicurarne l'insediamento e la solvibilità, la Confederazione concede all'autorità di sorveglianza mutui ai tassi di mercato.

*Art. 37*            Esenzione fiscale

L'autorità di sorveglianza fruisce dell'esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.

*Art. 38 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. Il Consiglio federale determina a quale organo essa è aggregata amministrativamente.

18 ottobre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

